

COMUNE DI VOLLA

PROVINCIA DI NAPOLI

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

(art. 3 e art. 8, comma 7, Legge Regionale 02/07/1997 n. 18)

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE AVVISA

che è indetto il bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica che dovrebbero eventualmente rendersi disponibili nell'ambito del territorio di questo Comune nel corso della sua validità.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al concorso i cittadini residenti in questo Comune che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea ovvero, per i cittadini di paesi non membri dell'Unione europea, il possesso dello status di rifugiato riconosciuto dalle competenti autorità italiane o la titolarità della carta di soggiorno o la titolarità di un permesso di soggiorno almeno biennale e, in quest'ultimo caso, l'esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva nel Comune di Volla (Na); i lavoratori emigrati all'estero possono concorrere se non partecipano a concorsi analoghi in ambito Nazionale;
- c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito della Provincia di Napoli .

E' da intendersi adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile, calcolata secondo le norme convenzionali, intesa quale superficie di pavimento, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre dei vani privi di luci, sia non inferiore a 45 metri quadrati per un nucleo familiare non superiore a 2 persone; non inferiore a 55 metri quadrati per 3 persone; non inferiore a 65 metri quadrati per 4 persone; non inferiore a 75 metri quadrati a 5 persone; non inferiore a 85 metri quadrati per 6 persone; non inferiore a 95 metri quadrati per più di 6 persone.

- d) non titolarità di diritti di cui alla precedente lettera c) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva è uguale o superiore a quella media di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ubicato nell'ambito di questa provincia e adeguato alle esigenze del nucleo familiare del richiedente.
- e) non avere ricevuto l'assegnazione in proprietà o con un patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici, né aver ricevuto finanziamenti agevolati concessi dallo Stato o da enti pubblici;
- f) è ammesso a concorrere l'assegnatario il cui alloggio venga restituito all'ente gestore o sia divenuto utilizzabile o perito senza che il concorrente abbia diritto al risarcimento del danno;
- g) non aver ceduto in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
- h) non essere occupante, senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (art. 26, comma 4, legge 8/8/1977 n. 513) o di alloggio Comunale;
- i) reddito annuo complessivo convenzionale del nucleo familiare, riferito all'anno precedente a quello di pubblicazione del bando non superiore ad € 14.038,63.

Il reddito annuo complessivo convenzionale del nucleo familiare si calcola sommando i valori seguenti:

- 1) reddito imponibili ai fini dell'IRPEF percepiti per l'anno 2014 dai soggetti che alla data di pubblicazione del bando compongono il nucleo familiare del concorrente, nonché del coniuge o del familiare deceduto, per il quale il concorrente o altro familiare abbia diritto alla pensione di reversibilità. Non sono considerati redditi imponibili ai fini IRPEF, le pensioni sociali, le pensioni di guerra, le pensioni di inabilità, gli assegni di invalidità civile, gli assegni di mantenimento dei figli, le indennità di accompagnamento e altre simili, non vanno sommati;
- 2) il 20% del valore del patrimonio mobiliare calcolato addizionando le seguenti componenti, possedute al 31/12/2014 ciascuno dei soggetti di cui al precedente punto 1 (vedi art. 2 comma 3, art. 4 comma 1 lettera b) e art. 3 comma 2 del D.P. C.M. 7/5/1999 N. 221 così come modificato e integrato dal D.P.C. M. 04/04/2001 N. 242):
 - a) saldo contabile attivo dei depositi e conti correnti bancari e postali;
 - b) valore nominale dei titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ad assimilati;
 - c) valore di azioni o quote di organismi d'investimento collettivo di risparmio;
 - d) valore di partecipazione azionarie in società.

Dall'importo così ottenuto vanno detratti € 516,46 per ciascun figlio a carico del concorrente; se il nucleo familiare ha un numero di componenti superiore a due, si detraggono € 516,46 per ogni altro componente oltre i due fino ad un massimo di sei, sempre che si tratti di soggetti a carico del concorrente ma diversi dai figli; se il reddito complessivo è costituito sia da redditi da lavoro dipendente (o da pensione) sia da redditi di lavoro autonomo (o comunque diversi da quelli da lavoro dipendente o pensione) il totale delle detrazioni spettanti va ripartito su ciascuno dei due tipi di reddito in misura proporzionale all'entità degli stessi.

Infine il reddito di lavoro dipendente (o da pensione), effettuate come sopra le eventuali detrazioni spettanti per figli ed altre persone a carico, va calcolato nella misura del 60%. (Art. 21 della legge 5 Agosto 1978 n. 457, come sostituito dall'art. 2 comma 14 del D.L. 23 Gennaio 1982 n. 9, convertito con modifiche dalla legge 25 Marzo 1982 n. 94; art. 2 lettera g) L.R. Campania 2 Luglio 1997 n. 18).

Possono partecipare al concorso i nubendi che entro sei mesi dalla pubblicazione del bando dovranno contrarre matrimonio, pena l'esclusione dal concorso. In tal caso il reddito annuo complessivo convenzionale è determinato esclusivamente dalla somma dei redditi imponibili IRPEF (calcolati nella misura del 60% se da lavoro dipendente) nonché da quelli derivanti da patrimonio mobiliare percepiti da ciascuno dei nubendi per l'anno 2014.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate a vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini della inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, esser stata instaurata da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando e deve essere comprovata con idonea pubblica certificazione sia da parte del concorrente, sia da parte delle persone conviventi.

Nell'attribuzione dei punteggi di seguito previsti, vengono considerati facenti parte del nucleo familiare, oltre al coniuge ed ai figli conviventi, i soli altri componenti che convivano stabilmente ed anagraficamente con il concorrente da almeno due anni prima della data di pubblicazione del presente bando di concorso (art. 2 L.R. Campania 2 Luglio 1997 n. 18; art. 1bis comma 7 Decr. cit.).

NON POSSONO PARTECIPARE:

Coloro che hanno occupato abusivamente un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica o alloggio Comunale;

SONO ESCLUSI DA TALI LIMITAZIONI, così come previsto dall'art. 1, comma 3 della vigente legge regionale della Campania n° 13/2000 e ss.mm.ii. coloro, invece, che risultano occupanti di strutture del Patrimonio, realizzate ai sensi del titolo VIII della legge 219/81, diversi dagli alloggi utilizzati ad uso abitativo alla data del 31 dicembre 1998 e che, pertanto, non sono regolarizzabili secondo la vigente normativa regionale.

PRECISAZIONI:

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e limitatamente a quelli indicati nelle precedenti lettere c), d), e), f), g) e h) da parte di tutti gli altri componenti il nucleo familiare alla data del 31.12.2014, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lettera i) deve permanere alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.

I soggetti che si trovano già collocati nella precedente graduatoria che al momento della pubblicazione del presente bando, non sono stati individuati come assegnatari di nuovi alloggi, dovranno presentare comunque la domanda anche se non interessati alla revisione del punteggio, pena l'esclusione dalla nuova graduatoria.

La graduatoria precedente, anno 2010, resta in vigore fino alla pubblicazione definitiva della presente graduatoria.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Le domande devono essere compilate utilizzando ESCLUSIVAMENTE il modulo di istanza - dichiarazione predisposto dal Comune ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, scaricandolo dal sito istituzionale www.comune.volla.na.it, devono essere sottoscritte e presentate unitamente ad una COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' del sottoscrittore (o documento equipollente), in corso di validità.

Le domande devono essere spedite, IN BUSTA CHIUSA con la dicitura "Bando per l'assegnazione in locazione di alloggi ERP, al Comune a mezzo raccomandata A.R. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, ovvero entro il....."

Per i lavoratori emigrati all'estero detto termine per la presentazione della domanda è prorogato di 30 giorni.

Nella domanda occorre indicare e dichiarare:

1. dati del concorrente ;
2. composizione del nucleo familiare secondo i criteri specificati nel precedente punto "Requisito per la partecipazione"
3. situazione reddituale del concorrente e degli altri componenti del nucleo familiare, riferita all'anno fiscale 2014;
4. possesso da parte del concorrente dei requisiti prescritti dal presente bando;
5. possesso da parte di tutti gli altri componenti il nucleo familiare, dei requisiti di cui alle precedenti lettere c), d) ed e);

I requisiti e le modalità di partecipazione indicati nel presente bando sono obbligatori, sicché il mancato rispetto anche di uno solo di essi non è successivamente sanabile e comporta l'esclusione definitiva dal concorso.

Le condizioni soggettive ed oggettive che comportano attribuzione di punteggio vanno dichiarate compilando ed allegando alla domanda la scheda dei punteggi di selezione predisposta dall'ufficio con eventuale documentazione dimostrativa.

Il modulo di domanda e la scheda dei punteggi di selezione debitamente compilati e sottoscritti con allegata copia di documento di identità, comprovano quanto ivi dichiarato dall'istante; il Comune effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni; chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito dalla legge e decade dal beneficio dell'assegnazione eventualmente spettante.

ALTRE INFORMAZIONI

1. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal concorrente, relativa al possesso dei requisiti di cui alle lett. c), d) ed e) deve essere riferita anche ai componenti il nucleo familiare che saranno individuati a mezzo della presentazione della "situazione di famiglia";
2. La documentazione fiscale o dichiarazione Sostitutiva Unica completa di modelli relativa al concorrente ed agli altri componenti il nucleo familiare deve essere riferita all'anno 2015, redditi 2014;
3. Le condizioni soggettive ed oggettive che comportino attribuzione di punteggio vanno dimostrate con idonea documentazione da presentarsi unitamente alla domanda di partecipazione;
4. La firma delle domande di partecipazione al bando non va autenticata e l'istanza deve essere obbligatoriamente presentata insieme alla fotocopia del documento di identità della persona che l'ha firmata.
5. Per accogliere la dichiarazione di chi non sa o non può firmare (e cioè ha un impedimento fisico o è analfabeta) è sufficiente che il pubblico ufficiale accerti l'identità della persona che rende la dichiarazione e indichi le cause dell'impedimento. Non è più necessaria la presenza dei testimoni;
6. E' sufficiente, per l'ammissibilità della domanda, che il reddito complessivo del nucleo familiare venga dichiarato nel modulo domanda. Per l'attribuzione del punteggio per reddito occorre, invece, che il richiedente esibisca valida documentazione fiscale e ciò al fine di determinare le detrazioni per i figli a carico, nonché la natura del reddito per gli eventuali abbattimenti previsti dall'art. 2 della legge 94/82, oppure documenti l'eventuale stato di disoccupazione.
7. Non è possibile, dopo l'assegnazione dell'alloggio, condividere lo stesso con altri soggetti non appartenenti al nucleo familiare assegnatario.

CANONE DI LOCAZIONE

Agli assegnatari degli alloggi sarà applicato il canone di locazione determinato ai sensi della L. R. Campania 14 Agosto 1997 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'Amministrazione Comunale provvede, attraverso l'apposita commissione, da istituire come previsto dall'art. 5 L. R. Campania 2 Luglio 1997 n. 18 e della circolare esplicativa AL/n. 1666 n. 1 del 5/11/1997, all'istruttoria delle domande, verificando la completezza e la regolarità della compilazione dell'apposito modulo domanda di partecipazione, l'esistenza della documentazione richiesta e provvede, inoltre, alla predisposizione e compilazione di una scheda per ciascun partecipante con l'attribuzione del punteggio provvisorio secondo quanto previsto dal bando di concorso.

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA OPPOSIZIONI

Completata l'istruttoria nei 60 giorni successivi al termine di scadenza, salvo proroga di pari durata, la Commissione anzidetta trasmette le domande, con le relative documentazioni e le schede con i punteggi a ciascuna attribuiti, alla Commissione Provinciale per l'Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (art.6 della L. R. Campania n. 18/1997), che provvede, nei termini di 60 giorni e salvo proroga di pari durata, alla formazione della graduatoria provvisoria che viene affissa all'Albo pretorio online per 30 giorni consecutivi.

Entro detto termine di 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria o, per i lavoratori emigrati all'estero, entro 45 giorni dall'invio, gli interessati possono produrre, a mezzo raccomandata A.R., opposizioni alla stessa Commissione Provinciale, che le esamina entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse. Non vengono valutati, in tale sede, documenti richiesti obbligatoriamente per la verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione al bando, che dovevano essere allegati alla domanda di partecipazione. Nel caso in cui la valutazione dell'opposizione determini la riduzione del punteggio o esclusione dal concorso, la Commissione dà comunicazione in tal senso all'interessato, fissando il termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali deduzioni.

Completato l'esame delle opposizioni e delle eventuali deduzioni, la Commissione preposta formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito uno stesso punteggio, alla presenza dell'Ufficio rogante del Comune.

La graduatoria è pubblicata entro 30 giorni con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Prima dell'assegnazione dell'alloggio, fino a validità della graduatoria, sarà sempre verificata la permanenza dei requisiti richiesti per l'accesso; il mutamento delle condizioni attributive di punteggio, verificatosi successivamente alla data di pubblicazione del bando non influisce sulla collocazione in graduatoria, ad eccezione della variazione della situazione abitativa che comporta, invece, l'eventuale correlativa riduzione del punteggio, a meno che la nuova sistemazione abbia carattere di precarietà.

Qualora il Comune accerti la mancanza dei requisiti o il mutamento della situazione abitativa, trasmette la relativa documentazione e le controdeduzioni dell'interessato alla Commissione Provinciale che provvede all'esclusione o al mutamento della posizione di graduatoria del concorrente.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per un anno e comunque, fino all'aggiornamento della stessa.

In sede di assegnazione, il Sindaco, può consentire cambi di alloggi in favore di nuclei familiari con presenza di handicappati in possesso di documentazione che ne dimostri la particolare gravità per rendere più fruibile l'accesso.

La graduatoria definitiva sarà utilizzata per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà comunale che si renderanno disponibili in corso di validità della stessa. Sono esclusi gli alloggi oggetto di specifici bandi di concorso speciali.

N.B. Per il ritiro del modulo di domanda e per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi all'Ufficio Politiche Abitative nei giorni di martedì dalle ore 15,00 alle 17,00 e mercoledì e giovedì dalle ore 9,00 alle 12,00.

Volla, (Na) _____

Il Responsabile del V Settore
Ing. Oscar GATTA